

**LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 14-03-2002
REGIONE VENETO**

**APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE
DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979 CONCERNENTE
LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 31
del 19 marzo 2002

*Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga*

la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

Finalità.

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nonché dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 " Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" e successive modificazioni e dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 " Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", vengono attuati nella Regione del Veneto secondo le disposizioni della presente legge.

ARTICOLO 2

Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE.

1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi

e permanenti danni alle colture agricole, all'itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti é autorizzato, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie storno (*Sturnus vulgaris*), passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*) e tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*).

2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato A).

4. Ulteriori modalità di prelievo sono disciplinate dal vigente calendario venatorio regionale.

ARTICOLO 3

Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE.

1. É autorizzato, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c)

della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie peppola (*Fringilla montifringilla*) e fringuello (*Fringilla coelebs*).

2. Il prelievo può essere realizzato esclusivamente da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 50/1993.

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato B). Sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore. L'orario della giornata di caccia è quello fissato dal vigente calendario venatorio regionale.

ARTICOLO 4

Condizioni e controlli.

1. Gli abbattimenti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni. Entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini dovranno essere restituiti alle province competenti, le quali provvederanno entro i successivi sessanta giorni ad inviare alla Regione del Veneto e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi degli articoli 2 e 3, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.

2. La vigilanza è delegata alle province ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 50/1993.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

ARTICOLO 5

Limitazione dei prelievi.

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, adotta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati dalla presente legge in relazione all'insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui agli articoli 2 e 3.

ARTICOLO 6

Azioni di promozione.

1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui agli

articoli 2 e 3.

ARTICOLO 7

Sanzioni.

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 14 marzo 2002

ALLEGATO 1:

ALLEGATO A)

Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore	TEMPI
	N. uccelli	N. uccelli	Stagione venatoria 2002/2003 e 2003/2004

PASSERO <i>(Passer italiae)</i>	20	100	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
PASSERA MATTUGIA <i>(Passer montanus)</i>	20	100	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
STORNO <i>(Sturnus vulgaris)</i>	20	100	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE <i>(Streptopelia decaocto)</i>	10	50	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
CORMORANO <i>(Phalacrocorax carbo)</i>	10	50	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

ALLEGATO 2:

ALLEGATO B)

Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore	TEMPI
	N. uccelli	N. uccelli	Stagione venatoria 2002/2003 e 2003/2004
FRINGUELLO <i>(Fringilla coelebs)</i>	5	40	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
PEPPOLA <i>(Fringilla montifringilla)</i>	5	40	Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre

